**2021**

**SCHEDA NR. 25/2021**

**Nota Capo Dipartimento Istruzione n. 1237 del 13 agosto**

**Parere tecnico applicativo del Decreto-legge n. 111/2021**

**Nota n. 1260 del 30 agosto - verifica Certificazione verde**

**Informazioni e suggerimenti**



La nota 1237 esordisce ricordando che il riferimento per l’organizzazione delle attività educative e scolastiche in presenza e in sicurezza, del prossimo anno scolastico 2021/2022 è costituito da:

* Piano scuola adottato con D.M. 257 del 6 agosto
* Decreto Legge 111 pubblicato in Gazzetta il 6 agosto

La nota fornisce suggerimenti e pareri sulle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 111/2021.

**Quali sono le istituzioni scolastiche alle quali si applica il D.L. 111**

Le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3.

**Come si svolge l’attività educativa e scolastica nel 2021/2022?**

Il D.L 111 dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “*sono svolti in presenza*”.

Deroghe allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche possono essere disposte, sino al 31 dicembre per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, dai Presidenti di Regioni e Province autonome così come dai Sindaci, *esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica*.

In tali casi le istituzioni scolastiche assicureranno il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata secondo il Piano della singola scuola e nel rispetto del CCNI del 25 ottobre 2020.

La DDI sarà attivata anche nei casi di quarantena di gruppi o di singoli alunni disposta dell’autorità sanitaria locale.

Anche nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza resta la possibilità di “*svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali*”

**Chi deve indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie?**

Il DL 111 prevede l’obbligo dei DPI per tutti, con eccezione per:

 - bambini di età inferiore a sei anni.

 - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;

- svolgimento delle attività sportive.

Relativamente all’uso della mascherina la nota chiarisce che la disposizione debba essere intesa in relazione al contesto scolastico e pertanto è escluso l’uso nella scuola dell’infanzia anche per i bambini che avessero già compiuto i 6 anni mentre è necessario nella scuola primaria anche per i bambini che non li avessero ancora compiuti.

**Va mantenuta la distanza interpersonale di un metro?**

Nel D.L. 111/2021 trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “*salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano*”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza.

**È prevista la rilevazione della temperatura corporea?**

Nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: “*All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale*”.

**A chi si applica l’obbligo “certificazione verde COVID-19”?**

Il decreto-legge 111 prevede il possesso, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza), della “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico.

La norma definisce un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.

La certificazione verde COVID 19 è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

- aver completato il ciclo vaccinale;

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Al posto della “certificazione verde COVID-19”, è a tutti gli effetti utile per l’accesso agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche, la specifica certificazione di esenzione dalla vaccinazione

sulla base di quanto previsto dal Ministero della Salute -con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.

La circolare prevede il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione ai soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui decreto-legge n. 105/2021 (cosiddetto green pass di agosto) **ha validità massima fino al 30 settembre 2021**. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

**Come avviene il controllo della certificazione verde?**

Il decreto-legge n. 111/2021, prevede in capo ai dirigenti scolastici l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. Il controllo delle certificazioni avviene attraverso l’applicazione resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale

Secondo la nota non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita: è sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Sul tema interviene la successiva nota n.1260 del 30 agosto che fornisce indicazioni in merito ad una procedura automatizzata di verifica tramite SIDI che dovrebbe interfacciarsi con la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) e che sarà resa disponibile in tempi brevi tramite specifico provvedimento normativo.

Si tratta in sostanza di una PROCEDURA INFORMATIZZATA DI VERIFICA che consentirà al dirigente scolastico, esclusivamente per il personale in servizio, di interrogare il SIDI e ricevere le medesime risposte fornite dalla App “Verifica Covid19” scaricabile su dispositivo mobile in occasione della scansione del singolo QR code digitale o cartaceo.

In attesa che sia disponibile per le segreterie la procedura informatizzata la sola modalità di verifica disponibile è la Procedura ORDINARIA con il limite di dover verificare giornalmente ciascun singolo QR code del personale in servizio non essendo deducibili dalla per ragioni di privacy i dati relativi alla durata della certificazione verde.

La scansione del QR code fornisce infatti esclusivamente i seguenti risultati:

1. schermata verde: la certificazione è valida in Italia e in Europa
2. schermata azzurra: la certificazione è valida solo in Italia
3. schermata rossa: la certificazione non è ancora valida, o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

La nota suggerisce ai dirigenti scolastici di ricorrere a più di un soggetto “verificatore” e ad ingressi diversi per evitare assembramenti del personale.

La nota avverte che non è possibile acquisire nessuna forma di autocertificazione né consegnare la propria certificazione

**Quali sanzioni per chi non è in regola con l’obbligo di certificazione?**

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

A decorrere dal quinto giorno comporta la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata anche in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro*1” da 400 a 1000 euro comminabile dal 5° giorno di assenza.

**Quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno?**

La nota precisa che anche per le assenze ingiustificate comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “*retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*”.

**Quando chiamare il supplente e per quale durata?**

La nota suggerisce che il contratto di supplenza decorra a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata. Circa la durata dei contratti di supplenza, la nota suggerisce di condizionarla al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

Per la gestione al SIDI delle assenze dovute alla mancanza della certificazione verde si sta predisponendo uno specifico codice. Per il contratto del supplente invece si utilizzerà il normale codice per assenze brevi con apposito flag e termine contratto in data non successiva la 31 dicembre.